



*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l'articolo 21;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 25;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e in particolare l'articolo 14, che abroga la normativa istitutrice delle scuole medie annesse ai conservatori;
- VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l'articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l'articolo 37;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 7;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";
- VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n. 128 che prevede "*a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia*";
- VISTO l'articolo 15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013, n. 128, prevede che "al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (nel triennio 2008 - 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007), “la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”;

VISTO l'articolo 15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n. 128, che prevede che “*le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 64 che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare l'articolo 1, comma 366, che prevede: “*nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si*





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

*provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che all'art. 22-ter, comma 1, prevede che *il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per l'anno 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (suppl. ord.), in particolare l'art. 1, comma 613, che prevede *“il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”*

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare l'articolo 1, comma 729 laddove prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare l'articolo 1, comma 730. *A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali e' incrementato di 400 posti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.*

VISTA la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243;





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il piano programmatico in data 4 settembre 2008, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento del citato decreto legge n. 112 del 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, concernente regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTA l'intesa stipulata in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52;
- VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante modifiche alle classi di concorso di cui al già visto dPR n. 19 del 2016;
- VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTI i Decreti interministeriali n. 581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
- VISTO il D.M. 26 agosto 2016, n. 659 relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la nota Miur 18902 del 07-11-2018 *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020*;
- TENUTO CONTO degli esiti delle operazioni della mobilità per l'a.s. 2018/19;
- CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 1 comma 64 della legge 13 luglio 2015, n.107 nei limiti di quanto previsto in art. 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n.107;
- CONSIDERATA la necessità di operare un riequilibrio delle dotazioni triennali dell'organico dell'autonomia nelle zone che registrano situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole, nelle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono scolastico e nelle aree a forte processo immigratorio;





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

RITENUTO	di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all'istruzione degli adulti all'interno dell'organico triennale dell'autonomia assegnato a ciascuna regione
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 15668 del 13.08.2019;
ACQUISITO	il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione con nota prot. 1896 del 16.08.2019
ACQUISITO	il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2019;
INFORMATE	le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Dotazioni organico - Tabelle A, B e C)*

1. Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l'anno scolastico 2019/2020 sono riportate nella tabella A.
2. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2019/20 è stabilita nella tabella B, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128.
3. Il contingente dei posti per l'adeguamento dell'organico triennale alle situazioni di fatto è determinato nel limite massimo di cui alla tabella C, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4. Il contingente dei posti comuni di potenziamento è indicato nella tabella D, ai sensi del comma 95 dell'articolo 1 e conformemente alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107.





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

**TABELLA A**  
**INCREMENTO DEI POSTI COMUNI DELL'ORGANICO TRIENNALE DELL'AUTONOMIA 2019-2021 (ESCLUSI POSTI DI POTENZIAMENTO)**

Regione	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia (compreso l'incremento dei posti previsto dal D.Lvo art. 61/2017)	Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia	Obiettivo incremento posti ITP laboratori e Obiettivo decremento posti docenti laureati Istituti professionali 2019/20		Tempo Pieno Art. 1, comma 728 L. 145/2018	Licei Musicali art. 1, comma 730 L. 145/2018
Abruzzo	14.393	14.392	26	-6	57	10
Basilicata	7.382	7.358	17	-4	15	11
Calabria	25.548	25.471	61	-15	117	20
Campania	72.719	72.472	196	-46	306	88
Emilia Romagna	41.386	41.589	123	-29	118	12
Friuli V. G.*	12.440	12.417	9	-2	35	5
Lazio	57.155	57.257	134	-31	146	21
Liguria	13.665	13.704	43	-10	35	7
Lombardia	92.009	92.201	183	-43	262	46
Marche	16.583	16.598	51	-12	59	7
Molise	3.411	3.411	10	-2	14	2
Piemonte	43.039	43.079	60	-15	112	24
Puglia**	45.771	45.647	114	-27	217	29
Sardegna	18.621	18.565	66	-16	50	15
Sicilia	58.822	58.685	148	-35	165	40
Toscana	38.068	38.133	97	-23	90	34
Umbria	9.523	9.537	26	-6	35	6
Veneto	46.732	46.751	166	-39	167	23
<b>Totale</b>	<b>617.267</b>	<b>617.267</b>	<b>1.530</b>	<b>-361</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>

\*DI CUI 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena

\*\* PIÙ 17 posti per l'attivazione della scuola europea di Brindisi





\*Compresi 6.446 posti di potenziamento di sostegno previsti dalla tabella 1 allegata alla Legge 107/15

Regione	Posti 2018-2019*	Posti 2019-21*	di cui posti di potenziamento per il sostegno
Abruzzo	2.630	2.630	182
Basilicata	1.090	1.090	50
Calabria	3.961	3.961	193
Campania	13.225	13.225	691
Emilia Romagna	5.870	5.870	433
Friuli V. G.	1.329	1.329	91
Lazio	11.237	11.237	788
Liguria	2.223	2.223	164
Lombardia	13.492	13.492	1.023
Marche	2.609	2.609	189
Molise	707	707	34
Piemonte	6.224	6.224	416
Puglia	8.771	8.771	468
Sardegna	2.740	2.740	162
Sicilia	11.506	11.506	649
Toscana	4.834	4.834	354
Umbria	1.296	1.296	94
Veneto	6.336	6.336	465
<b>Totale</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>	<b>6.446</b>

TABELLA B  
POSTI DI SOSTEGNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-2021

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con  
il Ministro per la pubblica amministrazione*





*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*e con*  
*il Ministro per la pubblica amministrazione*

**TABELLA C**  
**LIMITI MASSIMI DELL'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO TRIENNALE ALLE SITUAZIONI DI FATTO**

Regione	Limite massimo di Posti 2019/20
Abruzzo	196
Basilicata	226
Calabria	400
Campania	434
Emilia Romagna	2.013
Friuli V. G.	447
Lazio	1.150
Liguria	388
Lombardia	3.150
Marche	557
Molise	81
Piemonte	1.562
Puglia	238
Sardegna	341
Sicilia	818
Toscana	1.364
Umbria	346
Veneto	1.521
<b>Totale</b>	<b>15.232*</b>

\*Più 116 posti per la supplenza a docenti destinati alle Scuole europee





*Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze  
e con  
il Ministro per la pubblica amministrazione*

**TABELLA D  
POSTI COMUNI DI POTENZIAMENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019-2021**

Regione	Posti di potenziamento
Abruzzo	1.232
Basilicata	767
Calabria	1.899
Campania	5.314
Emilia Romagna	3.375
Friuli V. G.	1.114
Lazio	4.412
Liguria	1.320
Lombardia	7.008
Marche	1.413
Molise	535
Piemonte	3.244
Puglia	3.569
Sardegna	1.514
Sicilia	4.394
Toscana	2.937
Umbria	962
Veneto	3.803
<b>Totale</b>	<b>48.812</b>

V





*Fabiana D'Adone*

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

*Roberto Gualtieri*

IL MINISTRO  
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Luca Cordero di Montezemolo*

IL MINISTRO  
DELL' ISTRUZIONE,  
DELL' UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA

*Si. Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
di concerto con  
il. Ministro dell'economia e delle finanze  
e con  
il. Ministro per la pubblica amministrazione*

